



Servizi ecologici integrati **Toscana**

SEI Toscana S.r.l.

*Sede legale: 53100 Siena Via Fontebranda 65*

*Sede amministrativa: 53100 Siena Via Simone Martini 57*

*C.F./R.I. di Siena n. 01349420529*

*(Tel. 0577 15 24 435 – Fax 0577 15 24 439– PEC: [seitoscana@legalmail.it](mailto:seitoscana@legalmail.it) )*

#### **CAPITOLATO**

**DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI TRE ACCORDI QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, D.L. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE, SACCHI IN CARTA, SACCHI IN BIODIMPOSTABILE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI E DA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

così suddivisi per lotti:

- LOTTO 1: SACCHI IN POLIETILENE RACCOLTA DIFFERENZIATA**
- LOTTO 2: SACCHI IN CARTA RACCOLTA CARTA**
- LOTTO 3: SACCHI IN BIODIMPOSTABILE RACCOLTA ORGANICO**

**Anno 2017**

**TITOLO I - PARTE NORMATIVA - NATURA E OGGETTO DELLA FORNITURA****Premesso che**

- SEI Toscana S.r.l. (di seguito e in breve “SEI Toscana”) c.f. 01349420529, con sede legale in 53100 Siena Via Fontebranda 65 e sede amministrativa in 53100 Siena Via Simone Martini 57, tel. 0577 15 24 435 fax: 0577 15 24 439 e mail: [seitoscana@legalmail.it](mailto:seitoscana@legalmail.it) è una società di diritto privato che a seguito dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito per le province di Arezzo, Grosseto, Livorno (limitatamente ai 6 comuni della Val di Cornia) e Siena bandita dall’ATO Toscana Sud (identificata con Codice CIG n. **0515753CD3**), svolge il servizio di igiene urbana sul territorio descritto a decorrere dallo scorso 01.01.2014 in forza del contratto di servizio stipulato con l’Autorità d’ambito in data 27.03.2013 ai rogiti Notaio Dr. Ceni di Siena.

Con delibera assembleare di ATO n. 8 del 27/05/2016 e successivo accordo integrativo firmato il 29/07/2016 è stato ricompreso tra i servizi base oggetto di affidamento a SEI la “Fornitura e distribuzione di beni di consumo per i servizi di raccolta ad utenza”, nell'ambito del quale è compresa anche la fornitura dei sacchi oggetto della presente procedura, inizialmente inserita tra i servizi opzionali; considerato che per detta fornitura non era stato indicato un parametro di costo nella gara indetta da ATO per l’affidamento della concessione del servizio di igiene urbana, la stessa ATO ha imposto a SEI – concessionaria del servizio altrimenti non tenuta per gli appalti di forniture e servizi all'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 50/2016, come confermato anche dal parere AG 47/13 dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e dall'art. 177 dello stesso d.lgs. 50/2016 – di procedere, ai fini della l’individuazione del fornitore dei sacchi, mediante il ricorso a procedura concorsuale pubblica.

**Art. 1 - Oggetto dell’Appalto**

La presente procedura di gara, aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e distinta in tre lotti funzionali - con la possibilità per ciascun operatore di formulare la propria offerta per uno o più lotti -, è rivolta ad individuare per ciascun lotto un operatore economico con il quale sottoscrivere un accordo quadro ex art. 54, comma 3, d.lgs. 50/2016 per la durata di mesi 24 (ventiquattro); i lotti in cui si suddivide la procedura riguardano la fornitura di sacchi in polietilene (LDPE) (Lotto 1), di sacchi in carta (Lotto 2) e di sacchi in materiale biocompostabile (Lotto 3), idonei alla raccolta di rifiuti urbani e differenziati, debitamente distinti per colore e tipologia di rifiuti, con stampa del logo aziendale e tipo di rifiuto raccolto.

Le quantità indicate per ciascun lotto, e all’interno di ogni lotto per ciascuna tipologia di sacco, sono puramente indicative e finalizzate esclusivamente come riferimento per la redazione dell’offerta economica da parte dei soggetti invitati; non costituiscono pertanto vincolo d’acquisto per SEI Toscana che potrà introdurre variazioni quantitative, in più o in meno rispetto a quanto indicato, utilizzando i prezzi offerti in sede di gara e senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere rispetto ad una modifica degli stessi. L’importo dell’appalto non risulta vincolante per la Stazione Appaltante e potrà oscillare, nel rispetto delle previsioni di legge in materia, in base all’effettiva necessità di sacchi. In relazione alla quota di eventuale fornitura prevista per ciascuna tipologia di

sacchi, SEI TOSCANA non si assume l'impegno circa l'effettiva fornitura, che potrà essere ordinata in seguito a specifiche esigenze valutate con i Comuni nell'arco temporale dell'appalto.

I sacchi dovranno corrispondere per dimensioni, materiale e caratteristiche a quanto indicato nelle tabelle successive.

Le opzioni contrattuali potranno essere attivate fino a 1 mese prima della scadenza temporale ed avranno durata paritetica.

In qualunque momento, nel corso della procedura di scelta del contraente, SEI TOSCANA Srl si riserva la facoltà di sospendere o posticipare l'affidamento della fornitura in oggetto.

I lotti funzionali sono così composti:

**Tabella 1: LOTTO 1 – SACCHI POLIETILENE (CIG 7142631D8D)**

**per un quantitativo complessivo indicativo di n. 14.100.000 sacchi per un importo stimato di € 519.000 come di seguito suddivisi**

FRAZIONE	COLORE	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI MINIME (mm)		CLASSE VOL.	VOL Utile sacco	SPESSORE MINIMO (µm)	PESO gr	CERTIFICAZIONI	CONFEZIONAMENTO	PREZZO (€/cad)	QUANTITÀ n	TOTALE €
			b (L)	a (H)									
RUI	GRIGIO trasparente / traslucido	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI), in PE con quota di materiale riciclato, legaccio di chiusura saldato nel soffietto, stampe	b (L)	500	c	35	30	19	UNI 7315:2012	in rotoli da 25 o 50 pezzi, in scatole di cartone	0,024	5.000.000	120.000,00
			a (H)	700									
RUI	GRIGIO trasparente / traslucido	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI), in PE con quota di materiale riciclato , legaccio di chiusura saldato nel soffietto, stampe	b (L)	700	d	110	40	56	UNI 7315:2012	in rotoli da 25 o 50 pezzi, in scatole di cartone	0,050	1.500.000	75.000,00
			a (H)	1100									
VPL UD	VERDE trasparente / traslucido	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI), in PE con quota di materiale riciclato , legaccio di chiusura saldato nel soffietto, stampe	b (L)	500	c	35	35	22	UNI 7315:2012	in rotoli da 25 o 50 pezzi, in scatole di cartone	0,034	2.500.000	85.000,00
			a (H)	700									
VPL UND	VERDE trasparente / traslucido	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI), in PE con quota di materiale riciclato , legaccio di chiusura saldato nel soffietto, stampe	b (L)	900	c	190	40	79	UNI 7315:2012	in rotoli da 25 o 50 pezzi, in scatole di cartone	0,110	700.000	77.000,00
			a (H)	1200									
TESSILI SANITARI (PANNOLINI, PANNOLONI)	VIOLA trasparente / traslucido	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI), in PE con quota di materiale riciclato , legaccio di chiusura saldato nel soffietto, stampe	b (L)	500	c	35	40	25	UNI 7315:2012	in rotoli da 25 o 50 pezzi, in scatole di cartone	0,036	800.000	28.800,00
			a (H)	700									
MML	GIALLO trasparente / traslucido	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI), in PE con quota di materiale riciclato , legaccio di chiusura saldato nel soffietto, stampe	b (L)	700	d	110	20	28	UNI 7315:2012	in rotoli da 25 o 50 pezzi, in scatole di cartone	0,037	3.600.000	133.200,00
			a (h)	1100									

Su ogni singolo sacco dovranno essere riportati in monocolore i loghi di SEI Toscana e dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud, le istruzioni per il conferimento dei rifiuti, le certificazioni del prodotto e il lotto di produzione;

Il fornitore/produttore non potrà stampare il proprio logo e/o il proprio marchio sui sacchi.

**Tabella 2: LOTTO 2 – SACCHI IN CARTA (CIG 7142667B43)****per un quantitativo complessivo indicativo di n. 4.500.000 sacchi per un importo stimato di € 360.000**

FRAZIONE	COLORE	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI MINIME (mm)		CLASSE VOLUME	CAPACITÀ TEORICA (dm3)	GRAMMATURA MINIMA (g/m2)	PESO MINIMO (g)	CERTIFICAZIONI	CONFEZIONAMENTO	PREZZO (€/cad)	QUANTITA' n.	TOTALE €
CARTA	<i>proprio</i>	BOCCA APERTA, INCOLLATO, CON SOFFIETTI CON FONDO RETTANGOLARE in CARTA con quota di materiale riciclato, stampe	<i>b (L)</i>	320	-	35	80	37	UNI EN 13593:2003  Certificazioni volontarie e di settore	in rotoli da 25 o 50 pezzi, in scatole di cartone	0,080	4.500.000	360.000
			<i>a (H)</i>	730									
			<i>e (larg. soffietto)</i>	170									

Su ogni singolo sacco dovranno essere riportati in monocolore i loghi di SEI Toscana e dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud, le istruzioni per il conferimento dei rifiuti, le certificazioni del prodotto e il lotto di produzione;

Il fornitore/produttore non potrà stampare il proprio logo e/o il proprio marchio sui sacchi.

**Tabella 3: LOTTO 3 SACCHI IN MATERIA LE BIOCUMPOSTABILE (CIG 714267303A)****per un quantitativo complessivo indicativo di n. 15.360.000 sacchi per un importo stimato di € 639.800 come di seguito suddivisi**

FRAZIONE	COLORE	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI MINIME (mm)		CLASSE VOLUME	VOUME .SACCO	SPESSORE MINIMO (µm)	PESO MINIMO (g)	CERTIFICAZIONI	CONFEZIONAMENTO	PREZZO (€/cad)	QUANTITA'	TOTALE
FORSU	NEUTRO	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI), Biodegradabile e compostabile, stampe, legaccio di chiusura, vita utile 12 mesi dalla consegna	<i>b (L)</i>	450	B	18	22	12	UNI 11451:2012 UNI EN 13432:2003 (UNI EN 14995:2007)	in rotoli da 25 o 50 pezzi, in scatole di cartone	0,040	9.500.000.	380.000
			<i>a (H)</i>	500									
FORSU	NEUTRO	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI), Biodegradabile e compostabile, stampe, legaccio di chiusura, vita utile 12 mesi dalla consegna	<i>b (L)</i>	450	B	18	15	8	UNI 11451:2012 UNI EN 13432:2003 (UNI EN 14995:2007)	in rotoli da 25 o 50 pezzi, in scatole di cartone	0,025	5.000.000	125.000
			<i>a (H)</i>	500									
FORSU	NEUTRO	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI), Biodegradabile e compostabile, stampe, legaccio di chiusura, vita utile 12 mesi dalla consegna	<i>b (L)</i>	900	D	120	18	49	UNI 11451:2012 UNI EN 13432:2003 (UNI EN 14995:2007)	in rotoli da 25 o 50 pezzi, in scatole di cartone	0,180	360.000	64.800
			<i>a (H)</i>	1200									
FORSU	NEUTRO	BOCCA APERTA, SALDATO A CALDO, CON SOFFIETTI (PIEGHE LATERALI), Biodegradabile e compostabile, stampe, legaccio di chiusura, vita utile 12 mesi dalla consegna	<i>b (L)</i>	70	D	110	18	23	UNI 11451:2012 UNI EN 13432:2003 (UNI EN 14995:2007)	in rotoli da 25 o 50 pezzi, in scatole di cartone	0,140	500.000	70.000
			<i>a (H)</i>	110									

Su ogni singolo sacco dovranno essere riportati in monocolore i loghi di SEI Toscana e dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud, le istruzioni per il conferimento dei rifiuti, le certificazioni del prodotto, il lotto di produzione e la vita utile alla consegna (non meno di 12 mesi);

Il Fornitore/Produttore non potrà stampare il proprio logo e/o il proprio marchio sui sacchi.

## **Art. 2 - Caratteristiche e specifiche tecniche e Importo dell'Appalto**

Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 d.lgs. 50/2016 ed in forza degli accordi intercorsi con ATO al momento dell'inserimento della presente fornitura tra i servizi base della concessione, i sacchi oggetto della fornitura dovranno essere conformi:

Lotto 1 (sacchi in polietilene): UNI 7315:2012

Lotto 2 (sacchi in carta): UNI EN 13593:2003

Lotto 3 (sacchi in materiale biocompostabile): UNI 11451:2012/UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995/2007

I sacchi oggetto della fornitura dovranno essere altresì rispondenti alle prescrizioni minime indicate dalla committente e relative a:

- 1) Materiale di realizzazione,
- 2) Dimensioni,
- 3) Colore,
- 4) Grammatura,
- 5) Spessore,
- 6) Modalità di Confezionamento

come specificato nelle tabelle al precedente art. 1

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta in ogni momento ad apportare ai sacchi oggetto della fornitura, perfezionamenti tecnici di dettaglio, che saranno ritenuti necessari da SEI Toscana, nonché adeguare i medesimi ad eventuali nuove prescrizioni normative (UNI, EN, ecc) che dovessero intervenire nel periodo intercorrente tra la data di inizio e di fine dell'accordo quadro.

## **Art. 3 - Modalità di esecuzione della fornitura**

### **3.1 – Luogo consegna**

I sacchi dovranno essere consegnati presso gli impianti e/o presso le sedi operative di SEI Toscana, a seconda delle esigenze di servizio, relativi alle provincie di Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno (zona Val di Cornia, limitatamente ai Comuni di Piombino, Sassetta, San Vincenzo, Castagneto Carducci, Suvereto, Campiglia Marittima).

A seconda delle esigenze di servizio potrà essere richiesta la consegna presso i centri logistici di proprietà comunale gestiti da SEI Toscana, comunque presenti nei territori suddetti.

Detti punti di consegna sono indicativi dei luoghi ove recapitare la fornitura per il servizio ad essa legata e potranno essere modificati secondo le esigenze gestionali e operative di Sei Toscana senza che questo debba comportare modifica del corrispettivo offerto o altro onere aggiuntivo.

### **3.2- Confezionamento e imballaggio della fornitura dei sacchi**

Ai fini della consegna del materiale e per consentire alla committente di manipolare correttamente i sacchi, questi dovranno essere confezionati in rotoli e fasci di un numero predefinito, riportati nella precedente tabella

riepilogativa; dovranno essere riposti all'interno di idonea scatola di cartone di opportune dimensioni per il loro contenimento.

Su ogni scatola per ogni tipologia di sacco deve essere apportata un'etichetta riportante i seguenti dati:

- a) tipologia di sacco,
- b) mese ed anno di produzione
- c) n° di mazzi/rotoli
- d) n° di pezzi racchiusi in ogni singolo mazzo/rotolo
- e) totale dei pezzi

Le scatole dovranno essere impilate in pallet in legno EU standard 80x120x110 e contenute da un involucro di pellicola/film trasparente dentro al quale deve essere interposto un sacco uguale a quelli contenuti nelle scatole in modo da poter individuare immediatamente la tipologia del sacco confezionata nel pallet.

Sarà onere del Committente, ed è compreso pertanto nel prezzo di fornitura, lo scarico e la collocazione dei materiali oggetto di fornitura all'interno dei magazzini di destino che saranno indicati da SEI Toscana.

### **3.3- Campionatura iniziale e Controlli singole consegne**

Dopo la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione, il primo in graduatoria per ciascun lotto dovrà presentare, a propria cura e spese, una campionatura (non più di 3 campioni per ciascuna tipologia di sacco da fornire) al fine di verificarne la corrispondenza rispetto alle richieste di gara; su tali campionature Sei Toscana si riserva di effettuare controlli/analisi che ritenga necessari per le caratteristiche tecniche del prodotto.

Nel corso dell'accordo quadro, SEI Toscana si riserva la facoltà, per ogni consegna, di prelevare in modo casuale, a cura di un proprio incaricato, campioni di sacchi per effettuare le prove secondo metodi e prescrizioni della UNI EN di riferimento richiamate all'art. 2, o equivalenti, presso laboratorio specializzato, al fine di verificare la rispondenza dei sacchi a quanto richiesto nel presente Capitolato, nonché per effettuare un controllo qualitativo (verifica della dicitura richiesta, dimensioni, consistenza, peso ecc rispetto alle prescrizioni di gara).

Se in tali fasi si dovessero rilevare differenze o anomalie rispetto a quanto richiesto, il fornitore sarà avvertito tempestivamente mediante fax o raccomandata a/r e lo stesso provvederà a proprie spese a tutti gli interventi necessari a rendere la fornitura corrispondente alle norme tecniche di riferimento. Tutti gli oneri di adeguamento saranno a carico del fornitore, compresi quelli aggiuntivi che la committente dovesse sostenere per garantire la continuità dello svolgimento del servizio e con riserva di SEI Toscana di attivare le penali che saranno previste contrattualmente, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno. I costi di tutte le analisi con risultato negativo saranno addebitati all'aggiudicataria.

Fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13, il mancato pagamento da parte dell'aggiudicatario entro dieci giorni dalla richiesta, di qualsiasi maggior costo sostenuto da SEI a seguito di una fornitura non conforme alle previsioni di gara, comporterà l'escussione della cauzione definitiva da parte di SEI

Toscana, con conseguente obbligo dello stesso aggiudicatario di ripristinare l'importo originario della stessa cauzione definitiva entro dieci giorni.

Oltre al predetto controllo qualitativo, SEI Toscana si riserva di effettuare un controllo quantitativo (numero dei sacchi).

In caso di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura, tale da non renderla funzionale o farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni, Sei Toscana S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 108 d.lgs. 50/2016, con addebito di costi e danni al fornitore.

Si configura una inadempienza grave e significativa quando:

- rispetto al dato quantitativo, si ha uno scostamento superiore al 5% rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell'ordine;
- rispetto alle stampe: quando manca o risulta illeggibile su un numero di sacchi superiore al 3% del controllato;
- rispetto alle caratteristiche tecniche quali dimensioni, grammatura o massa areica ,ecc.: in caso di non rispetto delle tolleranze previste dalle norme UNI di riferimento.

A prescindere dalla gravità dell'inadempimento, in ogni caso il fornitore è obbligato ad integrare la fornitura nel rispetto delle prescrizioni di gara, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 da parte di SEI Toscana.

#### **Art. 4 – Termini e modalità di consegna**

SEI Toscana tramite il responsabile della fornitura o suo addetto, in base alle proprie esigenze provvederà di volta in volta, tramite comunicazione scritta, fax, e/o e-mail, a emettere l'ordine riportante quantità, tipologie di sacchi ed i luoghi di consegna; la consegna dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi dall'ordine e i sacchi consegnati dovranno avere una "vita utile" al momento della consegna di almeno 12 mesi, nel senso che laddove i sacchi siano soggetti ad un termine di scadenza la stessa dovrà essere di almeno dodici mesi dal momento della consegna.

I sacchi dovranno essere scaricati e collocati franco impianto e a terra, a cura e spese dell'aggiudicatario. Tutto ciò al fine di concordare le migliori condizioni di scarico del materiale. La merce viaggia a esclusivo rischio del fornitore e si intende resa franca di ogni spesa nei depositi di destinazione. Inoltre si richiede specificamente che i singoli pallet componenti la fornitura dell'ordine siano chiaramente contrassegnati all'esterno con le indicazioni delle specifiche tecniche e degli articoli in esso contenuti secondo le indicazioni dell'articolo precedente. Tale contrassegno dovrà essere chiaro e non alterabile dalle condizioni di trasporto o di altri fattori meteo - ambientali al fine dell'immediata identificazione del materiale al momento della consegna.

Su ciascuna bolla di consegna dovrà essere riportata l'indicazione della struttura aziendale ricevente, il numero e la tipologia dei sacchi consegnati. Tale documento dovrà essere firmato dall'incaricato di SEI Toscana nella struttura ricevente, al fine di favorire l'iter procedurale dei pagamenti.

Per ritardi nelle consegne, la ditta sarà passibile delle sanzioni e penali previste dall'art. 13 del presente Capitolato.

Ad ogni consegna dovrà essere presente un incaricato di Sei Toscana S.r.l. che potrà valutare la corrispondenza della merce consegnata ai requisiti prescritti, anche contestualmente alla consegna, ed effettuare alla committente le segnalazioni di discordanza della fornitura rilevate.

#### **Art. 5 - Ulteriori obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è tenuto allo svolgimento del servizio di fornitura con le modalità previste dal presente Capitolato descrittivo e prestazionale e sarà ritenuto responsabile per ogni e qualsivoglia disservizio o danno che potesse derivare ai dipendenti di SEI Toscana o a SEI Toscana stessa in relazione allo svolgimento del servizio oggetto di fornitura, tenendo presente che i sacchi sono strumentali al servizio pubblico di raccolta integrata, soggetta, alla normativa della Legge 146/90 e s.m.i. riguardante i servizi pubblici che costituiscono attività di pubblico interesse, tra cui viene compresa anche l'attività oggetto della presente fornitura. L'aggiudicatario dovrà attenersi alla normativa ricordata, tenendo presente l'obbligo di non sospensione o abbandono del servizio, salvi i casi previsti dalla legge e/o di forza maggiore.

Oltre a quanto descritto in termini di esecuzione dell'accordo quadro, l'aggiudicatario dovrà adeguarsi a tutte le prescrizioni in termini di accesso agli impianti e alle norme e modalità di comportamento prescritte nei documenti aziendali di sicurezza e qualità.

### **TITOLO II - OFFERTA ECONOMICA - DISCIPLINA DELL'OFFERTA**

#### **Art. 6 - Importo della fornitura**

L'importo presunto della fornitura, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 16, d.lgs. 50/2016, viene così stimato: € 1.518.800 (oltre IVA), così ripartito per singolo lotto messo a gara:

- i) Lotto 1 sacchi in polietilene: euro 519.000,00 (oltre IVA);
- ii) Lotto 2 sacchi in carta: euro 360.000,00 (oltre IVA);
- iii) Lotto 3 sacchi in materiale Biocompostabile: euro 639.800,00 (oltre IVA).

Per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/2008; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00 (euro zero/00)

#### **Art. 7 - Modalità di compilazione dell'offerta economica e costi da considerare**

Per ciascun lotto, la migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. b), d.lgs. 50/2016, considerato che si tratta di forniture "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato", secondo le procedure e modalità meglio descritte nel disciplinare di gara cui si rimanda.

I prezzi offerti si intendono fissi ed invariati per l'intera durata della fornitura, pari a 24 (ventiquattro) mesi.

L'offerente mantiene valida l'offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione.

### **TITOLO III - DISCIPLINA CONTRATTUALE, GARANZIE E CONTRATTO**

#### **Art. 8 - Responsabilità del fornitore e Assicurazioni**

Il fornitore è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio, delle forniture e del rispetto di tutte le norme di legge relative al servizio. Esso è tenuto all'adozione di tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici o privati.

Il fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da proprio comportamento per dolo o disattenzione, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d'opera, ai materiali e alle apparecchiature anche se non in opera.

Per ciascun lotto, e quindi per ciascun accordo quadro, oltre alla garanzia definitiva ai sensi e secondo quanto disposto dall'articolo 103 D.Lgs. 50/2016, il fornitore dovrà consegnare prima della stipula dell'accordo quadro polizza di assicurazione a copertura degli eventuali danni subiti da SEI Toscana, per un importo corrispondente a quello dell'accordo quadro, che comprenda anche l'assicurazione per SEI Toscana contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso delle forniture, con una massimale non inferiore ad euro 500.000,00

### **TITOLO IV - ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO -TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 9 – Accordo Quadro**

Per ciascun lotto, sarà stipulato uno specifico accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, d.lgs. 50/2016, nell'ambito del quale saranno stabiliti i termini e le condizioni entro i quali saranno eseguite dal soggetto aggiudicatario le singole forniture, da realizzarsi, trattandosi di un accordo quadro con un solo operatore, senza la necessità di dover riaprire alcun confronto competitivo.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (imposte, tasse, costi di segreteria e amministrazione ecc.) sono a totale carico del fornitore.

Tenuto conto che la fornitura oggetto di appalto deve essere svolta senza soluzioni di continuità e non può essere interrotta in quanto strettamente connesso allo svolgimento del servizio oggetto di concessione a SEI, la stazione appaltante si riserva, ex art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016, di dare avvio all'esecuzione delle singole forniture derivanti dai singoli accordi quadro prima della stipula degli stessi.

#### **Art. 10 - Documenti contratto accordo quadro**

Fanno parte integrante dell'accordo quadro i seguenti documenti:

1. disciplinare di gara
2. il presente Capitolato descrittivo e prestazionali di fornitura;
3. tutti i documenti costituenti l'offerta .

La proposizione dell'offerta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutti i documenti di gara, nessuno escluso, dei prezzi indicati a base di gara, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme

vigenti in materia di fornitura dei sacchi.

**Art. 11 - Durata servizio della fornitura**

Il servizio di fornitura avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della fornitura.

Trattandosi di un servizio strettamente connesso al servizio pubblico di igiene urbana, in ogni caso l'aggiudicatario si impegna a garantire la fornitura, ai medesimi prezzi e condizioni offerte in sede di gara, fintanto che non sarà terminata la procedura di gara per l'individuazione del nuovo fornitore.

**Art. 12 - Sospensioni e ritardi nelle consegne**

Non è ammessa la sospensione del servizio della fornitura se non nei casi di forza maggiore.

SEI Toscana potrà, in qualsiasi momento, autorizzare o disporre per iscritto sospensioni degli ordini qualora cause di comprovata forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti della Pubblica Autorità, impediscano il regolare approvvigionamento della fornitura.

Nei predetti casi la sospensione non dà diritto al Fornitore a compensi di sorta.

Nell'ipotesi in cui si verificano cause di forza maggiore che si prevede possa produrre ritardi nell'espletamento della fornitura, il fornitore, dovrà darne immediata comunicazione scritta e documentata a SEI Toscana che, previo accertamento del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe della fornitura avranno il solo scopo di esonerare il fornitore dalle penalità di cui al successivo art. 13, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

**Art. 13 - Penali**

Il fornitore sarà soggetto alle seguenti penali:

**Ritardo Consegna**

In caso di ritardo rispetto ai tempi massimi di consegna indicati nell'art. 4 saranno a carico del fornitore le seguenti penalità:

- dal 1 a 3 giorni di ritardo oltre il termine indicato, penale giornaliera pari allo 0,5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine ritardato;
- dal 4 al 10 giorni di ritardo oltre il termine indicato, penale giornaliera pari all'1% rispetto all'importo complessivo dell'ordine ritardato;
- oltre i 10 giorni di ritardo della consegna SEI Toscana si riserva di applicare una penale giornaliera di 2,5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine ritardato e di chiedere il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi.

**Violazione Norme UNI EN di riferimento**

Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare una violazione delle prescrizioni UNI EN di riferimento di cui al precedente art. 2, SEI Toscana applicherà una penale pari al 2,5% dell'importo complessivo del singolo ordine.

**Controllo Quantitativo**

Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare uno scostamento tra il quantitativo richiesto e quello fornito, si applicheranno le seguenti penali:

- per scostamenti, rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell'ordine, compresi tra 1% e 2% una penale pari allo 0,5% rispetto all'importo complessivo del singolo ordine;
- per scostamenti, rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell'ordine, compresi tra 2% e 3% una penale pari all'3% rispetto all'importo complessivo del singolo ordine;
- per scostamenti, rispetto al quantitativo ordinato, superiori al 3% una penale pari al 5% rispetto all'importo complessivo del singolo ordine.

#### **Controllo Qualitativo**

Laddove dalle verifiche a campione dovesse risultare:

A) la mancanza, da intendersi come carenza o illeggibilità, della dicitura prescritta, si applicheranno le seguenti penali:

- in caso di mancanza su un numero di sacchi compresi tra 1% e 2% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari allo 0,5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine;
- in caso di mancanza su un numero di sacchi compresi tra 2% e 3% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari all'1% rispetto all'importo complessivo dell'ordine;
- in caso di mancanza su un numero di sacchi superiore al 3% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari al 2,5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine.

B) scostamenti rispetto agli altri elementi qualitativi (dimensioni, consistenza, peso, ecc.):

- in caso di scostamenti che interessano un numero di sacchi fino al 5% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari allo 0,5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine;
- in caso di scostamenti che interessano un numero di sacchi compresi tra 5% e 10% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari all'1% rispetto all'importo complessivo dell'ordine;
- in caso di scostamenti che interessano un numero di sacchi superiore al 10% rispetto al quantitativo controllato, una penale pari al 2,5% rispetto all'importo complessivo dell'ordine.

Le penali non si escludono tra di loro ma, se ricorre il caso, si cumulano. Inoltre la loro applicazione non pregiudica il risarcimento di ulteriore, eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla committente.

Tali penalità saranno detratte dal corrispettivo dovuto salvo la risoluzione del contratto nei casi gravi. e fatta salva l'esecuzione in danno di ogni onere e spesa maggiore. Laddove non fosse possibile portare le penali in detrazione dal corrispettivo dovuto, il Fornitore dovrà procedere al pagamento entro dieci giorni; in caso di mancato rispetto del predetto termine, SEI Toscana avrà diritto di escutere la cauzione definitiva con conseguente obbligo per il Fornitore di ricostituire la stessa cauzione entro quindici giorni pena la risoluzione, ex art. 1456 cod. civ., dell'accordo quadro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.

#### **Art. 14 - Subappalto**

E' ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità dell'art. 105 d.lgs. 50/2016.

Trattandosi di appalto superiore alla soglia di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 105, comma 6, d.lgs. 50/2016, è obbligatoria in sede di offerta l'indicazione delle terna di subappaltatori.

Il fornitore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle ditte subappaltatrici.

#### **Art. 15 - Oneri e obblighi a carico del Fornitore**

Oltre agli oneri di cui agli articoli precedenti ed alle leggi e normative sulle forniture, sono a carico del fornitore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a) le **responsabilità** sulla non rispondenza della qualità del prodotto fornito con quello indicato in sede di offerta o di rendicontazione;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la committente, di ogni **responsabilità risarcitoria** e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di contratto.

Il Fornitore è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione della fornitura.

Inoltre il Fornitore è obbligato a:

- Rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, secondo la vigente legislazione italiana o quella dello Stato dove si trova la sede della società, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008;
- segnalare alla committente tutte le circostanze e i fatti che dovessero impedire ed ostacolare il buon andamento del servizio, ovvero che possono portare al suo miglioramento;
- tenere, unitamente al proprio personale, un comportamento corretto verso gli altri soggetti autorizzati ad operare presso gli impianti;
- fornire, dietro specifica richiesta della committente, tutte le informazioni si rendessero necessarie in materia di salvaguardia ambientale, antinfortunistiche, prevenzione incendi, prevenzione dell'inquinamento delle acque.
- effettuare le analisi eventualmente richieste dalla committente per il controllo a campione della qualità della fornitura.

#### **Art. 16 - Proprietà industriale e commerciale**

Il fornitore garantisce in ogni tempo la committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, le tecnologie i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione della fornitura.

### **TITOLO V - DISCIPLINA ECONOMICA – PAGAMENTI**

#### **Art. 17 - Cessione del contratto e dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto.

La cessione dei crediti è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 18 - Fatturazione e Pagamenti**

Il fornitore provvederà ad emettere fattura per ogni ordine evaso. Ciascuna fattura riporterà il dettaglio riepilogativo della fornitura effettuata e dovrà riportare i seguenti dati:

- indicazione del reparto/impianto di consegna;
- specificazione della quantità di Sacchi consegnati suddivisi per tipologia con relativo codice;
- importo unitario;
- quantità complessive;
- importo totale netto;
- indicazione del relativo numero dell'ordinativo;
- importo IVA;
- le coordinate bancarie ove effettuare il pagamento ;

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 120 (centoventi) giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario ed a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal Responsabile del Servizio.

#### **Articolo 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla menzionata L. n. 136/2010.

Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, SEI Toscana - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010 - risolverà di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010.

Il Fornitore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9 della L. n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

Ove il Fornitore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto della fornitura, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione a SEI Toscana ed alla Prefettura competente. Il Fornitore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto della fornitura, nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale

ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

#### **Art. 20 - Inadempienze contrattuali - Risoluzione**

Ferme le ipotesi di risoluzione amministrativa di cui all'art. 108 d.lgs. 50/2016, la committente SEI Toscana potrà risolvere il contratto, ex art. 1456 cod. civ., quadro, oltre alle ipotesi già espresse nel presente Capitolato, nei seguenti casi:

- a) allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza dovuta autorizzazione o eccedendo i limiti di legge;
- b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di fornitura;
- c) in caso di applicazione per tre volte delle penali di cui all'art. 13, fatta salva l'ipotesi in cui l'applicazione di dette penali non configuri una ipotesi di risoluzione ex art. 108 d.lgs. 50/2016;
- d) in caso di mancata ricostituzione della cauzione definitiva per l'ipotesi in cui la stessa sia oggetto di escussione;
- e) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato descrittivo e prestazionale e dalla legge.

#### **Art. 20 - Recesso**

Qualora intervengano fatti o accadimenti tali da rendere economicamente non conveniente la prosecuzione del contratto, la committente si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall'accordo quadro in qualsiasi momento, con un preavviso motivato di almeno 20 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Al fornitore sarà riconosciuto esclusivamente l'importo dovuto per gli ordini effettivamente eseguiti. In ogni caso, il fornitore rinuncia espressamente, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

### **TITOLO VI - NORME FINALI - CONTROVERSIE –STIPULA DEL CONTRATTO E FORO**

#### **Art. 21 - Trattamento dei dati**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dalle Imprese a questa Amministrazione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è SEI Toscana.

I partecipanti autorizzano la divulgazione di tutti i dati relativi all'offerta a chiunque ne faccia apposita richiesta per iscritto al Responsabile del procedimento ai sensi del Capo V della Legge 241/90 e s.m.i.

#### **Art. 22 - Interpretazione del contratto e del Capitolato descrittivo e prestazionale**

SEI Toscana nominerà prima della stipula dell'Accordo Quadro il Responsabile dell'esecuzione dello stesso

Il fornitore dovrà comunicare il nominativo del responsabile della fornitura che rappresenterà il referente dell'impresa aggiudicataria nei rapporti con la committente. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, nonché numero fax ed e-mail. Le comunicazioni nei confronti aggiudicataria del fornitore per il tramite del responsabile da questo nominato, ivi comprese le eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento della fornitura, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento della fornitura saranno comunicate al responsabile dell'aggiudicataria da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

In caso di norme del Capitolato descrittivo e prestazionale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si rimanda alla interpretazione del direttore per l'esecuzione del contratto.

#### **Art. 23 - Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra SEI Toscana e il Fornitore, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, in dipendenza o conseguenza dell'accordo quadro e dei singoli ordini, ivi comprese le controversie attinenti all'esistenza, validità ed efficacia del medesimo, si riconosce la giurisdizione del giudice ordinario escludendo l'attivazione dell'arbitrato.

Competente in via esclusiva, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo, è il Foro di Siena.

#### **Art. 24 - Forma convenzionale**

Qualunque modificazione od integrazione dell'accordo quadro dovrà, sotto pena di nullità, ai sensi dell'art. 1352 del Codice Civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sarà ammessa la prova testimoniale.

#### **Art. 25 - Spese contrattuali - Stipula del contratto**

L'accordo quadro ha per oggetto prestazioni soggette al pagamento dell'imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634.

Sono a carico del fornitore le eventuali imposte di Bollo, di Registro ed ogni eventuale altra imposta o tassa.